

**MINISTERO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 21 febbraio 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 31 dicembre 1992
relativo alle norme tecniche per la produzione di materiale
di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee e dei
relativi portinnesti.

**IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, relativo a «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee dei relativi portinnesti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1993;

Viste le proposte di modifica al sopracitato decreto ministeriale 31 dicembre 1992 avanzate dalla regione Emilia-Romagna in data 2 febbraio 1994 e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma in data 24 marzo 1995;

Ritenuta l'opportunità di modificare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee dei relativi portinnesti;

Sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 del citato decreto 23 ottobre 1987;

A termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano alle specie di fruttiferi di seguito elencate nonché ai relativi portinnesti anche se di specie diversa o ibridi:

Albicocco (*Prunus armeniaca* L.);

Ciliegio (*Prunus avium* L. e *Prunus cerasus*);

Mandorlo (*Prunus amygdalus* Batsch.);

Pesco (*Prunus persica* L. Batsch.);

Susino (*Prunus domestica* L., *Prunus salicina*, *Prunus triflora* e loro ibridi).

2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, è di seguito denominato «decreto ministeriale».

Art. 2.

1. Il centro di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale è situato presso l'Azienda sperimentale di Tor Mancina sui terreni dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale medesimo.

2. Le strutture del centro di cui al comma 1 ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di prebase devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato n. 1 del presente decreto.

3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenze genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, sono effettuati, rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le procedure di cui all'allegato n. 2A del presente decreto e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma secondo le procedure di cui all'allegato n. 3A del presente decreto.

Art. 3.

1. L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma ha la responsabilità del centro di premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale, che potrà essere attivato anche presso altre strutture pubbliche o, in deroga, anche private che già espletano tale attività nell'ambito di normative regionali o provinciali che disciplinano il processo di certificazione delle piante da frutto. Dette strutture vengono riconosciute dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.

2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale può essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ed i soggetti interessati.

3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale sono effettuati rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le procedure

di cui all'allegato 2A del presente decreto dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 3A del presente decreto.

4. L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma e l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma possono avvalersi, per i controlli di cui al comma precedente, della collaborazione di altri enti o organismi riconosciuti idonei, mediante la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti interessati.

5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale, il centro di premoltiplicazione ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di base devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato n. 1 del presente decreto.

Art. 4.

1. La moltiplicazione del materiale di propagazione vegetale delle specie previste nel presente decreto, deve essere effettuata tramite talea, margotta o innesto su piante della stessa categoria sanitaria. Qualora la moltiplicazione sia effettuata ricorrendo alle tecniche di micropropagazione, le procedure devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 9 del decreto ministeriale i centri di moltiplicazione devono avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente un milione di pezzi di materiali di propagazione (talee, barbatelle, marze, gemme e semi), nonché rispettare le norme di cui agli allegati 4 e 6 del presente decreto.

2. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica delle piante madri presso i centri di moltiplicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale sono attuati dalle regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio nazionale di certificazione volontaria, avvalendosi degli organismi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 23 ottobre 1987, conformemente alle modalità di cui all'allegato 2B del presente decreto per lo stato sanitario e all'allegato 3B del presente decreto per la corrispondenza genetica.

Art. 6.

1. I vivai che intendono produrre materiale da certificare devono rispettare le norme di cui agli allegati 5 e 6 del presente decreto.

2. Il materiale da certificare prodotto dai vivai, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni sullo stato sanitario e sulla corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato 7 del presente decreto.

Art. 7.

1. Le regioni e le province autonome che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attazione dei suddetti controlli.

2. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di apposito Servizio di certificazione operativo e che intendono aderire al Servizio nazionale, potranno richiedere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la facoltà di certificare il materiale di moltiplicazione ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale.

3. La facoltà di cui al comma 2, è riconosciuta previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale ed a condizione che le regioni e le province autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni cinque assumano l'impegno di utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.

4. Il riconoscimento della facoltà di cui al comma 3, sarà oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.

Art. 8.

1. Gli organismi e/o le istituzioni incaricate di svolgere controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni livello, qualora dovessero riscontrare materiale non conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, sono tenuti ad escludere detto materiale dal processo di certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati dei controlli al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 9.

1. Il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 149*

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI PREBASE E DI BASE.

Il materiale di prebase e di base deve essere conservato in condizioni di assoluto isolamento onde evitare qualsiasi contaminazione.

Pertanto il materiale deve essere allevato in vasi di adeguato diametro contenente terriccio sterile e conservato in strutture (screen-house) che devono rispondere ai seguenti requisiti:

la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i vasi e il terreno. Se si prevede di interrare i vasi il piano di calpestio deve essere realizzato con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio;

devono essere realizzate a tetto rigido e con una doppia parete in rete di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di virus;

tutta la struttura deve garantire dalle acque superficiali e dall'ambiente circostante.

ALLEGATO 2

CONTROLLI SANITARI

A) *Sul materiale di prebase e di base.*

I controlli sanitari devono essere eseguiti secondo i protocolli previsti per ogni singola specie come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Per i virus trasmissibili meccanicamente è necessario eseguire su ciascuna pianta un saggio annuale mentre per le malattie non trasmissibili meccanicamente è necessario effettuare un saggio in modo tale che ogni pianta venga saggiata singolarmente in non più di 5 anni.

B) *Sulle piante madri certificate.*

Sono previsti due tipi di controlli:

a) visivi: da effettuare in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie;

b) saggi: saggi sierologici annuali, mediante ELISA, su tutte le piante per il virus PPV (Sharka o Vaiolatura delle Drupacee) e saggi sierologici, mediante ELISA, sul 10% delle piante per i virus ApMV (Mosaico del melo), PNRV (Maculatura anulare necrotica), PDV (Nanismo del susino) e ACLSV (Maculatura clorotica del melo).

Tabella 1

**PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DELL'ALBICOCCO
E RELATIVI PORTAINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS ESENTE"**

<u>Nome inglese</u>	<u>Nome italiano patogeno</u>	<u>Agente</u>	<u>Indicatore consigliato</u>	<u>Test (*)</u>
Virus (1):				
Apple chlorotic leaf spot	Maculatura clorotica del melo	ACLSV	GF 305	ELISA
Apple mosaic	Mosaico del melo	ApMV	GF 305	ELISA
Plum pox	Vaiolatura delle drupacee	PPV	GF 305	ELISA
Prune dwarf	Nanismo del susino	PDV	GF 305	ELISA
Prune necrotic ringspot	Maculatura anulare necrotica	PNRV	GF 305	ELISA
MLOs:				
Apricot chlorotic leafroll	Accartocciamento clorotico fogliare dell'albicocco	MLO	Luizet, Priana	
Malattie virus simili:				
Peach asteroid spot agent	Macchiettatura asteroide del pesco	---	GF 305	
Apricot ring pox	Vaiolatura anulare dell'albicocco	---	GF 305, Luizet	

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus*.

Tabella 2

**PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL CILIEGIO ACIDO E
DOLCE E RELATIVI PORTAINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS ESENTE"**

<u>Nome inglese</u>	<u>Nome italiano patogeno</u>	<u>Agente</u>	<u>Indicatore Consigliato</u>	<u>Test (*)</u>
Virus (1):				
Apple Chlorotic leaf spot	Maculatura clorotica del melo	ACLSV	GF 305	ELISA
Apple Mosaic	Mosaico del melo	ApMV	GF 305	ELISA
Arabis Mosaic	Mosaico dell'arabis	ArMV	GF 305	ELISA
Cherry green ring mottle	Maculatura anulare verde	CGRMV	Kwanzan-Shirofugen	---
Cherry leaf roll	Accartocciamento fogliare del ciliegio	CLRV	GF 305	ELISA
Cherry rasp leaf	Foglia rasposa del ciliegio	CRLV	GF 305	ELISA
Prune dwarf	Nanismo del susino	PDV	GF 305	ELISA
Prune necrotic ringspot	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV	GF 305	ELISA
Raspberry ringspot	Maculatura anulare del lampone	RRV	GF 305	ELISA
Strawberry latent ringspot	Maculatura anulare latente della fragola	SLRSV	GF 305	ELISA
Tomato black ring	Anulatura nera del pomodoro	TomBRV	GF 305	ELISA
Tomato ring spot	Maculatura anulare del pomodoro	TomRSV	GF 305	ELISA
Malattie virus simili:				
Little cherry	Piccolo ciliegio		Sam	
Necrotic rusty mottle	Maculatura rugginosa necrotica		Sam	
Rusty mottle (european)	Maculatura rugginosa (europea)		Sam, Bing	

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus*.

Tabella 3

**PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL MANDORLO
E RELATIVI PORTAINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS ESENTE"**

<u>Nome inglese</u>	<u>Nome italiano patogeno</u>	<u>Agente</u>	<u>Indicatore Consigliato</u>	<u>Test (*)</u>
Virus (1):				
Apple chlorotic leaf spot	Maculatura clorotica del melo	ACLSV	GF 305	ELISA
Apple mosaic	Mosaico del melo	ApMV	GF 305	ELISA
Plum pox	Vaiolatura delle drupacee	PPV	GF 305	ELISA
Prune dwarf	Nanismo del susino	PDV	GF 305	ELISA
Prune necrotic ringspot	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV	GF 305	ELISA

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus*.

Tabella 4

**PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL PESCO
E RELATIVI PORTAINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS ESENTE"**

<u>Nome inglese</u>	<u>Nome italiano patogeno</u>	<u>Agente</u>	<u>Indicatore Consigliato</u>	<u>Test (*)</u>
Virus (1):				
Apple chlorotic leaf spot	Maculatura clorotica del melo	ACLSV	GF 305	ELISA
Apple mosaic	Mosaico del melo	ApMV	GF 305	ELISA
Cherry green ring mottle	Maculatura anulare verde del ciliegio	GRMV	Kwanzan-Shirofugen	---
Plum pox	Vaiolatura delle drupacee	PPV	GF 305	ELISA
Prune dwarf	Nanismo del susino	PDV	GF 305	ELISA
Prune necrotic ringspot	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV	GF 305	ELISA
Strawberry latent ringspot	Maculatura anulare latente della fragola	SLRSV	GF 305	ELISA
Tomato black ring	Anulatura nera del pomodoro	TomBRV	GF 305	ELISA
Tomato ringspot	Maculatura anulare del pomodoro	TomRSV	GF 305	ELISA
Malattie virus simili:				
Peach asteroid spot agent	Macchiettatura asteroide del pesco	---	GF 305	
Viroidi:				
Peach latent mosaic	Mosaico latente del pesco	Viroide	GF 305	

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus*.

Tabella 5

**PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL SUSINO
E RELATIVI PORTAINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS ESENTE"**

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore Consigliato	Test (*)
Virus (1):				
Apple chlorotic leaf spot	Maculatura clorotica del melo	ACLSV	GF 305	ELISA
Apple mosaic	Mosaico del melo	ApMV	GF 305	ELISA
Myrabolan latent ringspot	Maculatura anulare latente del mirabolano	MLRSV	GF 305	ELISA
Plum pox	Vaiolatura delle drupacee	PPV	GF 305	ELISA
Prune dwarf	Nanismo del susino	PDV	GF 305	ELISA
Prune necrotic ringspot	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV	GF 305	ELISA
Tomato ringspot	Maculatura anulare del pomodoro	TomRSV	GF 305	ELISA
MLOs:				
Apricot chlorotic leafroll	Accartocciamento clorotico fogliare dell'albicocco	MLO	Luizet, Priana	

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis-sativus*.

Tabella 6

LISTA DELLE MALATTIE DA ACCERTARE PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS CONTROLLATO"

Specie frutticola	Malattia	Patogeno
Albicocco <i>Prunus ameniaca</i> L.	Maculatura clorotica del melo Mosaico del melo Vaiolatura delle drupacee Nanismo del susino Maculatura anulare necrotica del susino Accartocciamento clorotico fogliare dell'albicocco	ACLSV ApMV PPV PDV PNRV MLO
Cillegio <i>Prunus avium</i> L. <i>Prunus cerasus</i> L. <i>Prunus mahaleb</i> L.	Maculatura clorotica del melo Mosaico del melo Nanismo del susino Maculatura anulare necrotica del susino Maculatura anulare del lampone	ACLSV ApMv PDV PNRV RRV
Mandorlo <i>Prunus amygdalus</i> L.	Maculatura clorotica del melo Mosaico del melo Vaiolatura delle drupacee Nanismo del susino Maculatura anulare necrotica del susino	ACLSV ApMv PPV PDV PNRV
Pesco <i>Prunus persicae</i> L.	Maculatura clorotica del melo Mosaico del melo Vaiolatura delle drupacee Nanismo del susino Maculatura anulare necrotica del susino Mosaico latente del pesco	ACLSV ApMV PPV PDV PNRV Viroide
Susino <i>Prunus domestica</i> L.	Maculatura clorotica del melo Mosaico del melo Vaiolatura delle drupacee Nanismo del susino Maculatura anulare necrotica del susino	ACLSV ApMV PPV PDV PNRV

ALLEGATO 3

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

A) *Sul materiale di prebase e di base.*

La certificazione di corrispondenza varietale per le cultivar di alberi da frutto potrà essere rilasciata solo dopo aver osservato almeno una fruttificazione sufficiente a permettere la piena corrispondenza del materiale in osservazione al fenotipo.

La certificazione di corrispondenza varietale per i portinnesti clonali dei fruttiferi potrà venire rilasciata solo dopo aver osservato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo.

La certificazione di corrispondenza varietale sui portinnesti propagati per seme, e relativa alla cultivar portaseme, potrà venire rilasciata dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma seguendo il protocollo indicato per le cultivar di alberi da frutto ed inoltre dopo aver osservato, per un intero ciclo vegetativo in vivaio, un quantitativo di almeno 200 semenzali-portainnesto ottenuti dal seme raccolto dagli alberi della cultivar portaseme.

LUOGO E MODALITÀ DELL'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli — su materiale prelevato da ogni albero di prebase e di base — verranno effettuati nella località prescelta dall'Istituto sperimentale per frutticoltura di Roma (o dalla istituzione delegata) e contemporaneamente presso il CCP.

Nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno, almeno tre controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche: fioritura, epoca di raccolta dei frutti, caduta delle foglie; controlli più accurati sulle diverse fasi fenologiche e sulle caratteristiche morfologiche degli alberi andranno effettuate sul materiale in osservazione presso l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma o l'istituzione delegata.

Nel caso dei portinnesti potrà non venire effettuata l'osservazione dei frutti ed in suo luogo potrà essere rilevata, come carattere distintivo, la capacità di moltiplicazione vegetativa.

B) *Sulle piante madri certificate.*

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza varietale andrà verificata su tutte le piante, per i primi due anni, al germogliamento e/o fioritura e alla caduta delle foglie, inoltre per un solo anno (al secondo, terzo o quarto anno) in corrispondenza della raccolta dei frutti.

ALLEGATO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEI CAMPI DI PIANTE MADRI

I campi di piante madri, sia di cultivars che di portainnesti, devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) l'impianto deve avvenire su terreno che risponda ai normali requisiti di idoneità agronomica, risultare esente da nematodi vettori ed essere preventivamente disinfestato e disinfestato con idonei prodotti;

2) il campo deve distare almeno 100 metri da frutteti di qualsiasi tipo;

3) le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili, dedicate esclusivamente all'allevamento delle piante madri;

4) nella parcella le file devono essere complete e distinte per specie e per cultivars. Quando si hanno diverse cultivars su di una stessa fila, è obbligatorio la loro separazione con interspazio doppio, comunque non inferiore al metro;

5) le parcelle devono avere una fascia di bordo di almeno metri 3 costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi altra vegetazione;

6) non possono essere conservati per più di dieci anni. Per i portinnesti (piante madri portainnesti) tali limiti sono elevati a dodici anni;

7) devono essere mantenuti costantemente esenti da infezioni crittogamiche e di altri organismi;

8) le piante devono essere coltivate in modo da evitare la presenza dei fiori, fatta salva la fase di controllo della rispondenza varietale;

9) i campi di piante madri devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da agenti patogeni o loro vettori.

ALLEGATO 5

CARATTERISTICHE TECNICHE
DEI VIVAI DI PIANTE CERTIFICABILI

I vivai di piante certificabili devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere impiantati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità sanitaria ed agronomica contemplati dalle vigenti disposizioni normative in materia e che da almeno due anni non abbiano ospitato specie arboree da frutto;

b) essere sottoposti ad analisi nematologica come indicato nell'allegato n. 6 e, in base ai risultati, essere disinfestati e disinfestati;

c) essere suddivisi in parcelle omogenee, ben individuabili, destinate interamente ed esclusivamente all'ottenimento di piante arboree;

d) la parcella deve contemplare una fascia di bordo di almeno metri 2, considerata parte integrante della parcella stessa, essere costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi vegetazione;

e) ciascuna fila della parcella deve essere costituita da Prunoidae e ogni combinazione d'innesto avere un intervallo di almeno un metro;

f) essere mantenuti protetti da infezioni crittogamiche e da infestazioni entomatiche o di altra natura biotica;

g) la parcella deve distare almeno metri 4 da frutteti e vivai adiacenti ottenuti con materiale di propagazione non qualificato sanitariamente.

ALLEGATO 6

ANALISI NEMATOLOGICA DEL TERRENO
E DELLE PIANTE NEI CAMPI DI PIANTE MADRI E NEI VIVAI

Il terreno e le piante devono risultare esenti da:

A) *Nematodi vettori di virus:*

Longidorus elongatus,
Longidorus attenuatus,
Longidorus macrosoma,
Longidorus diadecturus,
Xiphinema diversicaudatum,
Xiphinema rivesi,
Xiphinema americanum,
Xiphinema californicum.

B) *Nematodi endoparassiti ed ectoparassiti:*

Pratylenchus vulnus,
Pratylenchus penetrans,
Meloidogyne incognita,
Meloidogyne javanica,
Meloidogyne arenaria,
Meloidogyne hapla,
Criconomella xenoplax.

CAMPI DI PIANTE MADRI

Per la verifica dei nematodi vettori di virus i campioni devono essere prelevati in epoche opportune (primavera ed autunno) e prima di qualsiasi lavorazione; per ogni ettaro di terreno devono essere prelevati dieci campioni, ciascuno costituito da un massimo di cinque diversi prelievi.

Per la verifica dei nematodi al secondo ed al quinto anno di vita delle piante devono essere prelevati campioni composti di porzioni di radici della stessa varietà.

VIVAI

Per la verifica dei nematodi vettori di virus deve essere effettuata l'analisi del terreno all'impianto.

Per la verifica dei nematodi deve essere effettuato un controllo visivo sulle radici.

I campioni, prelevati nei campi di piante madri e nei vivai, devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ALLEGATO 7

CARATTERISTICHE BIOMETRICHE E QUALITATIVE
MINIME DEL MATERIALE VIVAISTICO DA CERTIFICARE

PORTINNESTI

- a) Da seme:
- diritti;
 - altezza minima dal colletto cm 40;
 - ben radicati;
 - calibro minimo al colletto mm 4;
 - mazzi da 500 o 100 fino a mm 6;
 - mazzi da 50 da mm 6 a mm 14;
 - mazzi da 25 oltre mm 14.
- b) Da micropropagazione «erbacea»:
- diritti;
 - altezza minima dal colletto cm 15;
 - ben radicati (con almeno due radici contrapposte e con radici non «avvolte» oltre un giro);
 - calibro minimo al colletto mm 2;
 - confezioni: contenitori alveolati per 60 piante.
- c) Da micropropagazione «legnoso»:
- diritti;
 - altezza minima dal colletto cm 30;
 - ben radicati;
 - calibro minimo al colletto mm 4;
 - mazzi da 100 fino a mm 6;
 - mazzi da 50 da mm 7 a mm 14;
 - mazzi da 25 oltre mm 14.
- d) Da talea:
- diritti;
 - altezza minima dal colletto mm 35;
 - ben radicati con almeno due radici contrapposte;
 - calibro minimo a 10 cm dalla base mm 4;
 - mazzi da 100 fino a mm 8;
 - mazzi da 50 da mm 9 a mm 14;
 - mazzi da 25 oltre mm 14.

PIANTE INNESTATE

1) Albicocco, pesco e susino:

- a) piante con gemma dormiente:
- diritte;
 - ben radicate;
 - calibro minimo a 10 cm dal colletto mm 10;
 - mazzi da 10 o 20 piante.

b) astoni:

- diritti;
- ben radicati e con innesto ben saldato;
- altezza minima dal colletto cm 100 lignificati;
- punto d'innesto compreso tra cm 10 e 30 dal colletto;
- calibro minimo a cm 10 sopra il punto d'innesto mm 12;
- mazzi da 10 o 20 piante.

2) Ciliegio e mandorlo:

- astoni:
- diritti;
 - ben radicati e con innesto ben saldato;
 - altezza minima dal colletto cm 120 lignificati;
 - punto d'innesto compreso tra cm 10 e 30 dal colletto;
 - calibro minimo a cm 10 sopra il punto d'innesto mm 12;
 - mazzi da 10 o 20 piante.

97A4391